

Edilizia e Territorio

Vas, per la Corte Ue non serve se il piano riguarda «piccole zone»

22 dicembre 2016 - Giuseppe Latour

È possibile evitare la valutazione ambientale strategica (Vas) regionale quando i Comuni affrontano questioni che riguardano l'uso di piccole aree a livello locale. E' questo il senso della **sentenza C-444/15 della Corte di Giustizia Ue**, arrivata ieri in seguito a una questione sollevata dal Tar Veneto: la Vas non è obbligatoria quando l'incidenza degli interventi ha una portata ridotta dal punto di vista quantitativo.

La causa, come detto, ha preso le mosse dai rilievi avanzati dal Tar Veneto ad agosto del 2015. Sotto i riflettori c'è l'articolo 3 della direttiva Vas n. 2001/42 sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Nel merito la società "Cà Roman srl" aveva redatto un piano attuativo per il recupero di un ambito territoriale denominato "ex colonia di Cà Roman", un'area tutelata dal punto di vista paesaggistico e naturalistico sia a livello nazionale sia a livello europeo. Nel piano venivano disciplinati l'assetto localizzativo, gli usi, le volumetrie e le tipologie costruttive degli interventi, prevedendo la costruzione di 84 unità abitative, distribuite in 42 villette aggregate in cinque organismi edilizi, per 24.990 metri cubi su una superficie territoriale di 29mila metri quadrati.

Il Comune di Venezia, il 2 ottobre del 2014, aveva adottato senza Vas questo piano attuativo. La commissione regionale addetta alla Vas, infatti, in un parere del 4 giugno 2013, aveva ritenuto "che non fosse da sottoporre a Vas, in quanto, pur trattandosi di un piano per il quale le autorità comunali avevano ritenuto necessaria una valutazione di incidenza, esso riguardava solo l'uso di piccole aree a livello locale e non era produttivo di effetti significativi sull'ambiente".

Contro questa decisione aveva fatto ricorso l'associazione Italia Nostra. Il Tar Veneto, a sua volta, aveva girato il problema alla Corte di Giustizia Ue.

Secondo la ricostruzione del **Tar**, la direttiva Vas "esclude l'obbligatorietà della valutazione ambientale strategica per i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza, quando tali piani e programmi determinano l'uso di piccole aree a livello locale". Quindi, nel caso in cui ci sia un impatto minore sotto il profilo quantitativo, è possibile evitare la valutazione regionale.

Un'impostazione accolta dalla **Corte di Giustizia Ue**. Per i giudici comunitari la direttiva Vas ha lo scopo di assicurare "un elevato livello di protezione dell'ambiente". Concetto diverso dal "massimo livello di protezione possibile", essendo, evidentemente, meno rigoroso. "Appare, dunque, ragionevole – spiega la Corte - che, per i piani e programmi che determinano l'utilizzo di piccole zone a livello locale, la direttiva consenta alle autorità competenti degli Stati membri di procedere a un esame preliminare discrezionale, teso a verificare se un certo piano o programma sia suscettibile di avere un'incidenza notevole sull'ambiente e, di conseguenza, in caso di risposta positiva, a imporre per tale piano o programma una valutazione ambientale ai sensi della direttiva Vas".

Saranno le singole autorità amministrative, usando il loro potere discrezionale, a stabilire cosa si intende nello specifico per "piccole zone a livello locale".